



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 9 del 08/11/2017

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. <u>Decreto collegato alla Finanziaria 2018</u>	Tutti
2. <u>Nuovi indici ISA</u>	Titolari di partita IVA
3. <u>Semplificazioni del modello INTRA</u>	Titolari di partita IVA
4. <u>Riforma complessiva della crisi d'impresa e dell'insolvenza</u>	Tutti

1. DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2018

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [Decreto Legge n. 148/2017](#), c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018" contenente alcune novità delle quali riportiamo una breve sintesi:

Rottamazione delle cartelle: nuova possibilità di adesione (Art. 1)

Viene prevista la possibilità di accesso al beneficio ai soggetti precedentemente esclusi a causa del mancato pagamento delle rate di dilazioni precedentemente accordate da Equitalia scadenti nel periodo 01/10/2016 - 31/12/2016, purché:

- Sia presentata istanza di adesione con apposito modello entro il 31/12/2017;
- Siano versate in un'unica soluzione le rate scadute e non pagate entro il 31/05/2018.
- Siano versate nel numero massimo di tre rate di pari ammontare, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute a seguito di adesione alla rottamazione

La suddetta rottamazione dei ruoli **viene inoltre estesa ai carichi affidati all'agente della riscossione dall'1/01/2017 al 30/09/2017**. I soggetti interessati dovranno quindi presentare istanza di adesione entro il 15/05/2018 e, il pagamento di quanto dovuto, dovrà avvenire in massimo 5 rate di uguale importo con scadenza nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Estensione Split Payment (Art. 3)

Viene esteso l'ambito di applicazione dello split payment il quale, oltre che nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, si applica nei confronti di:

- a) **Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b) **Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- c) **società controllate ex art. 2359**, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- d) **società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche** o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- e) **società partecipate**, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
- f) **società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB**, identificate ai fini IVA.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (Art. 4)

Viene esteso l'ambito di applicazione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui abbiamo già trattato nella [Circolare 7/2017](#).

Tale bonus viene infatti riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati nel periodo 24/06/2017 – 31/12/2017.

E' tuttavia richiesto che l'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello effettuato sui medesimi mezzi di informazione nel periodo 24/06/2016 – 31/12/2016.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Sterilizzazione aumenti IVA (Art. 5)

Viene modificato l'aumento dell'aliquota ridotta IVA del 10% che passerà all'11,12% dal 2018 e a 12% dal 2019. Attualmente resta confermato l'aumento dell'aliquota del 22% al 25% nel 2018, tuttavia il [comunicato stampa del 16/10/2017, n. 51](#) del Consiglio dei Ministri ha affermato che con la Finanziaria 2018 è prevista la completa neutralizzazione della clausola di salvaguardia, **scongiurando quindi possibili aumenti di IVA ed accise.**

Trasparenza societaria (Art. 13)

Al fine di migliorare il grado di trasparenza del mercato ed aumentare il livello di informazione nelle operazioni di acquisizione societaria, vengono **estesi gli obblighi comunicativi** gravanti sui soggetti che **acquisiscono partecipazioni rilevanti in società quotate**. In particolare, in seguito ad acquisto di partecipazioni in società quotate pari o superiori alle soglie del 10%, 20% e 25% del capitale, il soggetto obbligato ad effettuare le comunicazioni di legge deve dichiarare, alla società di cui sono state acquisite le partecipazioni e alla Consob, **gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi.**

Riforma della disciplina su diritto d'autore (Art. 19)

Viene esteso a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti nel territorio dell'Unione Europea la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano in materia di raccolta dei diritti d'autore, **senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.**

2. NUOVI INDICI ISA

Come anticipato con la nostra [Circolare n. 4/2016](#), al fine di *“favorire l'emersione spontanea di basi imponibili e di stimolare l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento tra questi e l'Amministrazione finanziaria”*, il Legislatore ha introdotto gli **Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)**, che sostituiranno gradualmente gli Studi di Settore. Tali indici mireranno a valutare la **normalità** e la **coerenza** della gestione aziendale e professionale del contribuente, basandosi sull'analisi e la stima di **diverse basi imponibili (ricavi, valore aggiunto e reddito) su più periodi d'imposta**. Gli ISA esprimeranno su una **scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale** del contribuente, permettendogli in caso di alta affidabilità, **l'accesso a regimi premiali basati su più livelli** (tra cui l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, la riduzione per i termini di accertamento, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari fino ad un importo pari a 50.000 se trattasi di Iva, e di 20.000 euro se trattasi di imposte dirette e Irap, l'esclusione dalla disciplina delle società non operative).

Con il [Provvedimento 191552 del 22/9/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha previsto **70 ISA** che coinvolgono 290 attività tra quelle rientranti nei settori del commercio, dei servizi, delle manifatture e dei professionisti e che, a seguito di approvazione con decreto del MEF, potranno essere applicati **a partire dall'anno d'imposta 2017**. Alle altre attività non individuate dal Provvedimento di cui sopra, verranno ancora applicati gli Studi di Settore, in attesa dell'elaborazione degli ISA e della loro applicazione a partire dall'anno d'imposta 2018.

Sono **esonerati** dall'applicazione degli ISA i contribuenti che **iniziano o cessano l'attività** nel corso del periodo d'imposta o si trovano in condizione di **non normale svolgimento** della stessa, e i contribuenti che **dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito** dal decreto di approvazione o di revisione dei relativi indici. Con decreto del MEF possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione di applicazione degli ISA.

Gli indici vengono **revisati almeno ogni due anni**, sulla base dei dati raccolti nei periodi d'imposta passati, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, delle modifiche normative e dell'andamento economico del settore interessato dagli ISA.

I contribuenti a quali viene attribuito un basso profilo di affidabilità fiscale **possono indicare nelle dichiarazioni dei redditi ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità** ed accedere ai regimi premiali. Tali ulteriori componenti **rilevano ai fini del conteggio delle imposte Irpef, Ires, Irap e Iva.**

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

3. SEMPLIFICAZIONI DEL MODELLO INTRA

L'Agenzia delle Entrate con l'emanazione del [provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017](#), ha riaffrontato il tema dei soggetti obbligati alla presentazione del modello Intra, riducendo la platea degli interessati.

Le disposizioni introdotte **si applicheranno agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018** e sono le seguenti:

- **abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti** (sia di beni che di servizi). Ciò in considerazione del fatto che i dati relativi a tali operazioni saranno già a disposizione dell'Amministrazione, in quanto oggetto di comunicazione tramite lo spesometro.
- i modelli **Intra mensili degli acquisti**, sia di beni che di servizi avranno valenza solo **statistica**.
- **innalzamento ad euro 200.000 per gli acquisti di beni e ad euro 100.000 per gli acquisti di servizi** della soglia per ogni trimestre oltre la quale scatta l'obbligo di presentazione dei modelli in esame con periodicità mensile;

Come in passato, il superamento di dette soglie si considera realizzato quando si verifica in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, inoltre tale **verifica va effettuata distintamente** per ciascuna categoria di operazioni. Le soglie operano in maniera indipendente: **il superamento della soglia per una categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni**.

Pertanto, afferma il documento di prassi, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari ad euro 300.000 e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per euro 10.000, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo **dei soli acquisti intracomunitari di beni**.

4. RIFORMA COMPLESSIVA DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

DDL 2681 - Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

E' stata approvata l'11 ottobre 2017 la legge delega di riforma complessiva delle discipline delle crisi di imprese e dell'insolvenza. Tale legge si compone di 16 articoli che riguardano i decreti di attuazione da emanare al massimo entro 12 mesi dalla pubblicazione in G.U. della legge delega.

Le nuove norme si applicheranno a tutti i debitori siano essi persona fisica che giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, ad eccezione degli enti pubblici. Inoltre la legge delega non riguarda l'Amministrazione Straordinaria delle Grandi imprese.

Nel dettaglio la riforma avrà ad oggetto:

- **le procedure concorsuali:** la legge delega prevede tra i punti centrali, la sostituzione del termine di "fallimento" con quello di "liquidazione giudiziale"; la valorizzazione di proposte che inducano al superamento della crisi garantendo la continuità dell'azienda; l'introduzione di un modello processuale unico e più snello; l'attribuzione di competenze in materia di crisi a sezioni specifiche dei tribunali; l'istituzione di un albo di professionisti cui i tribunali potranno assegnare incarichi di gestione o controllo sulle procedure concorsuali; la riforma degli istituti di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo e liquidazione giudiziale;
- **la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e dell'esdebitazione:** sono previsti l'ampliamento del novero dei soggetti ammissibili (non solo persone fisiche ma anche società) e la semplificazione delle regole di accesso;
- **il sistema dei privilegi e delle garanzie:** si intende ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale e introdurre nuove forme semplificate di garanzia mobiliare.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Tra le novità di rilevante importanza che la riforma dovrebbe introdurre ci sono:

- **Abbassamento delle soglie per la nomina di sindaci e revisori nelle srl;**
- **Principi direttivi per l'incentivazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti;**
- **Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi per incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori;**
- **Riforma dell'istituto dell'esdebitazione anche per le società.**

Lo Studio provvederà a fornire informazioni sulle novità rilevanti via via che saranno emanati i decreti attuativi della riforma.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati

Milano - Via Carducci 32 - 20123
Tel. +39 02 855.031
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121
Tel.+ 011.538.386
Fax +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187
Tel. +06.97273788
Fax +06.97273584.00

